Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Nella seduta del 24/02/2026

- dopo aver esaminato l'istanza a mezzo della quale l'intermediario ha chiesto la correzione della decisione n. 0011235/25 del 19/12/2025, ritenendo la stessa viziata da errore materiale;
- ciò in quanto per le segnalazioni riferite al contratto n. ***647 il termine di conservazione di ventiquattro mesi è decorso in pendenza del presente procedimento, ad ottobre 2025 e il giudizio innanzi all'ABF è volto a verificare la legittimità del comportamento dell'intermediario con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui il cliente attiva il rimedio;
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari";
- in accoglimento dell'istanza, il Collegio dispone la correzione della motivazione della decisione e la sostituzione del relativo dispositivo nei termini seguenti.

FATTO

Parte ricorrente espone di aver sottoscritto in data 28/07/2021 un contratto di finanziamento con l'intermediario resistente; a causa di difficoltà economiche incorreva in ritardi nel pagamento delle rate; pertanto, sottoscriveva con una società cessionaria del credito un accordo di saldo e stralcio,

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

adempiuto mediante il pagamento in un'unica soluzione. Riferisce che, nonostante l'estinzione del debito, risultano ancora segnalazioni negative sia in SIC che in Centrale Rischi; insoddisfatto della pregressa interlocuzione con l'intermediario, si rivolge all'Arbitro domandando la cancellazione delle segnalazioni contestate nonché di "adottare ogni altra misura ritenuta opportuna per il ristoro del danno all'immagine e alla […] reputazione creditizia".
L'intermediario, regolarmente costituitosi, ricostruisce i rapporti intercorsi con parte ricorrente e osserva che le segnalazioni dei ritardi superiori alle due mensilità, permangono per un periodo di 24 mesi successivo alla data di regolarizzazione di talché per due posizioni non vi sono segnalazioni negative visibili a terzi; per quanto riguarda gli altri due rapporti, le segnalazioni rimarranno visibili per 24 mesi dalla data di avvenuta regolarizzazione.
Domanda, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia attiene a una posizione debitoria oggetto di segnalazione che deriva da quattro rapporti riconducibili a parte ricorrente: contratto di concessione di linea di credito n. ***346 stipulato in data 26.07.2021; contratto di concessione linea di credito n. ***308 stipulato in data 26.07.2021; finanziamento n. ***647 stipulato in data 16.07.2021; finanziamento n. ***322 stipulato in data 26.07.2021.
Parte ricorrente non contesta né il presupposto sostanziale né quello formale delle predette segnalazioni, ma, a quanto è dato capire dalla ricostruzione della domanda, si duole del permanere delle segnalazioni nonostante l'avvenuta estinzione delle posizioni debitorie di cui parte ricorrente allega in atti le relative quietanze rilasciate dalla società cessionaria dei crediti.
Nel caso di specie, è accertato che gli insoluti posti in essere dal cliente si siano protratti per un periodo superiore ai due mesi di talché le segnalazioni concernenti detti adempimenti possono essere conservate per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di registrazione, come previsto dall'art. 7 (che richiama l'Allegato 2) del Codice di condotta.
Con riferimento ai contratti per cui è sorta controversia tale termine non risulta, alla data di proposizione del ricorso e delle controdeduzioni, decorso e, dunque, le segnalazioni permangono legittimamente; non sono infatti trascorsi 24 mesi dalla data della quietanza liberatoria.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 25/11/2025

FATTO

Parte ricorrente espone di aver sottoscritto in data 28/07/2021 un contratto di finanziamento con l'intermediario resistente; a causa di difficoltà economiche incorreva in ritardi nel pagamento delle rate; pertanto, sottoscriveva con una società cessionaria del credito un accordo di saldo e stralcio, adempiuto mediante il pagamento in un'unica soluzione. Riferisce che, nonostante l'estinzione del debito, risultano ancora segnalazioni negative sia in SIC che in Centrale Rischi; insoddisfatto della pregressa interlocuzione con l'intermediario, si rivolge all'Arbitro domandando la cancellazione delle segnalazioni contestate nonché di "adottare ogni altra misura ritenuta opportuna per il ristoro del danno all'immagine e alla […] reputazione creditizia".
L'intermediario, regolarmente costituitosi, ricostruisce i rapporti intercorsi con parte ricorrente e osserva che le segnalazioni dei ritardi superiori alle due mensilità, permangono per un periodo di 24 mesi successivo alla data di regolarizzazione di talché per due posizioni non vi sono segnalazioni negative visibili a terzi; per quanto riguarda gli altri due rapporti, le segnalazioni rimarranno visibili per 24 mesi dalla data di avvenuta regolarizzazione.
Domanda, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia attiene a una posizione debitoria oggetto di segnalazione che deriva da quattro rapporti

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

riconducibili a parte ricorrente: contratto di concessione di linea di credito n. ***346 stipulato in data 26.07.2021; contratto di concessione linea di credito n. ***308 stipulato in data 26.07.2021; finanziamento n. ***647 stipulato in data 16.07.2021; finanziamento n. ***322 stipulato in data 26.07.2021.
Parte ricorrente non contesta né il presupposto sostanziale né quello formale delle predette segnalazioni, ma, a quanto è dato capire dalla ricostruzione della domanda, si duole del permanere delle segnalazioni nonostante l'avvenuta estinzione delle posizioni debitorie di cui parte ricorrente allega in atti le relative quietanze rilasciate dalla società cessionaria dei crediti.
Nel caso di specie, è accertato che gli insoluti posti in essere dal cliente si siano protratti per un periodo superiore ai due mesi di talché le segnalazioni concernenti detti adempimenti possono essere conservate per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di registrazione, come previsto dall'art. 7 (che richiama l'Allegato 2) del Codice di condotta.
Con riferimento ai contratti n. ***346, ***308 e ***322 tale termine non risulta, allo stato, decorso e, dunque, le segnalazioni permangono legittimamente; non sono infatti trascorsi 24 mesi dalle date delle quietanze liberatorie (tutte dell'ottobre 2024).
In relazione al contratto n. ***647 - con riferimento al quale peraltro emerge unicamente la segnalazione in CTC - il termine per la conservazione è decorso in data 24.10.2025, dunque successivamente all'estrazione della visura allegata in atti (risalente a maggio 2025); l'Allegato 2, comma 4, dispone a tale proposito che: "Il partecipante ed il gestore aggiornano senza ritardo i dati relativi alla regolarizzazione di inadempimenti di cui abbiano conoscenza, avvenuta dopo la cessione del credito da parte del partecipante ad un soggetto che non partecipa al sistema, anche a seguito di richiesta dell'interessato munita di dichiarazione del soggetto cessionario del credito o di altra idonea documentazione". Il ricorso merita accoglimento con riferimento a questa specifica segnalazione, non essendo possibile verificare, allo stato, se allo spirare del termine, durante la pendenza del presente procedimento, la cancellazione è stata effettuata oppure non è stata effettuata.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC, nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE